



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Cap. 90020 Via Mattarella n° 46
– e-mail : comunescillato@libero.it

Tel. 0921/ 663025 - Fax 0921/ 663196

SCHEMA DI ACCORDO BONARIO

(scrittura privata, redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge)

TRA

Il Comune di Scillato (Partita IVA 00622530822) di seguito denominato “Comune” in persona del Sindaco pro tempore, FRISA Giuseppe nato a Palermo il 06.08.1975 e residente in Scillato Via Matteotti n. 36, in virtù della deliberazione di Consiglio comunale/Giunta n. 31 del 02.05.2016, esecutiva

E

Il sig. Giuseppe Di Stefano, nato a Termini Imerese il 29.04.1987 (C. F.: DSTGPP87D29L112G), domiciliato presso lo Studio dell'Avv.to Salvatore Barrale in Palermo, Via Rutelli n. 38
Le suddette parti, come sopra costituite, nel pieno possesso della capacità giuridica e di agire

PREMETTONO

Che in data 13.12.2011 è stato notificato al Comune di Scillato un atto di citazione con il quale l'ANAS S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Gian Claudio Picardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Lo Pinto, ha chiamato in causa ex art 106 c.cp.c il Comune di Scillato innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sez. distaccata di Cefalù nel giudizio pendente Sig. Di Stefano Giuseppe e l'ANAS per la richiesta di condanna al risarcimento dei danni fisici riportati dal primo in conseguenza di un incidente verificatosi in data 26.06.2010, in una strada di contrada Torrimbene, ubicata nel territorio di questo Comune;

Che il Comune chiamato in causa, per tutte le motivazioni descritte nell'atto di citazione medesimo, ha inteso costituirsi in giudizio al fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie spiegate dal Di Stefano;

Che, quindi, con deliberazione n. 31 del 14.03.2012, immediatamente esecutiva, la G. M. ha conferito incarico all'Avv. Guggino Antonello, con studio in Termini Imerese, per la difesa delle ragioni del Comune nel giudizio di che trattasi;

Che il giudizio, recante dal n. R.G. 50409/2011, è stato definito con sentenza di primo grado n. 831/2015 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 30.07.2015 e depositata il 05.08.2015, con la quale, in accoglimento delle ragioni esposte dal Di Stefano e dall'Anas Spa, il Comune è stato condannato al pagamento dell'importo di € 59.663,84, **da corrispondere al Sig. Di Stefano**, così distinti:

- a) € 54.754,97 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuta al Sig. Di Stefano;
- b) € 4.480,93 in conto interessi legali calcolati in sentenza sulla sorte capitale di cui al punto a);
- c) € 427,94 per spese di consulenza tecnica (CTU) a carico della parte soccombente, a tale somma debbono aggiungersi € 64,51 in conto interessi maturati fino alla data del 30.10.2015, calcolati dagli uffici comunali, per cui il totale assomma a € 59.728,35.

Spese legali ed accessorie come liquidate in sentenza così distinte:

- **complessivi € 4.342,64, comprensivi di spese generali, IVA e CPA come per legge, pagamento nei confronti di Di Stefano Giuseppe delle spese di giudizio disponendone la distrazione a favore del procuratore costituito (Avv. Barrale)**

- complessivi € 2.171,34 (importo a carico del Comune) , comprensivi di spese generali IVA e CPA, pagamento per la metà ed il Comune di Scillato per l'altra metà nei confronti di ANAS S.P.A. delle spese di giudizio
- € 1.777,00 importo per la tassazione dell'atto giudiziario

Per un totale di € 8.290,98

Che da detta sentenza è scaturito un debito fuori bilancio a carico del Comune di € 68.019,33 (59.728,35 + 8.290,98).

DATO ATTO CHE la superiore somma di € 68.019,33 rientra tra i debiti per i quali si può applicare la normativa prevista per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la quale in particolare prevede, all'art 194 del TUEL, che *"Con deliberazione Consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) *sentenze esecutive;*
- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni...;*
- c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."*

CONSIDERATO CHE:

Il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica del codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c. che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva, ancorché provvisoriamente;

La sentenza di che trattasi rientra fra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282 definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del debito fuori bilancio;

Nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sezioni Riunite in sede consultiva – delibera 2/2005 del 23.02.2005);

L'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, fra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Che con nota assunta agli atti dell'Ente al prot. n. 3972 del 24 Settembre 2015 il legale del Comune ha comunicato che l'ANAS S.p.A., in pari data, per il tramite del procuratore costituito, Avv. Santo Lo Pinto, aveva notificato presso il proprio studio legale, a mezzo posta elettronica certificata, la succitata sentenza di condanna ai fini del decorso del termine breve di impugnazione;

ATTESO

Che alla predetta sentenza di condanna questa Amministrazione ha interposto impugnazione innanzi la Corte d'Appello di Palermo, Sezione I Civile, conferendo incarico all'Avv.to Claudio Trovato, con Studio in Palermo, Via delle Alpi n. 52 (atto di G. M. n. 66 del 07.10.2015, esecutivo ai sensi di legge);

19 7

Che il professionista incaricato, cui è stata data notizia della notificazione al difensore della sentenza in primo grado in data 24.09.2015, ha notificato l'atto introduttivo alle controparti sig. Di Stefano ed Anas S.p.A. ed iscritto il giudizio a ruolo al n. RGA 2213/2015;

PRESO ATTO, nelle more, che gli Uffici competenti, con proposta per il Consiglio Comunale del 07.10.2015, hanno depositato in segreteria la dichiarazione del debito fuori bilancio, ai fini del relativo riconoscimento, per un ammontare corrispondente alla somma sopra richiamata di € 68.019,33, con calcolo di interessi fino alla data del 30 ottobre 2015;

VERIFICATO che non ricorrevano le condizioni per poter procedere entro il 2015 alla liquidazione totale di quanto intimato in sentenza, attese le grandi difficoltà economiche in cui versa l'Ente a seguito dell'ulteriore riduzione dei contributi sia dello Stato che della Regione; difficoltà in ordine alle quali la sentenza di condanna più volte richiamata, per il suo ammontare, costituiva onere insostenibile, se non dilazionato nel triennale;

RICORDATO che la **G. M.** con proprio atto, delibera n. 74 del 25.11.2015, dichiarato immediatamente esecutivo, ha approvato lo schema di bilancio per l'anno 2015 ed il pluriennale 2015/2017 e la RPP;

VERIFICATO CHE, pertanto, l'Amministrazione, al precipuo fine di ripartire l'onere in una scansione temporale compatibile con la propria situazione economico finanziaria, chiedeva al professionista incaricato di contattare il legale del Di Stefano, Avv.to Salvatore Barrale, finché saggiasse, nelle more del giudizio, la disponibilità a convenire una dilazione di pagamento triennale senza interessi;

ATTESA la nota dell'Amministrazione comunale, a firma del Sindaco, prot. n. 4717 del 18.11.2015, indirizzata all'Avv.to Trovato, con la quale, preso atto della disponibilità manifestata della controparte (Avv.to Barrale, per il sig. Di Stefano) di assentire la richiesta dell'Amministrazione alla dilazione del pagamento nel triennio 2015/2017, veniva esplicitata la disponibilità della stessa a corrispondere le somme liquidate in sentenza nel triennio 2015/2017;

VISTA la nota dell'Avv.to Claudio Trovato, indirizzata all'Avv.to Salvatore Barrale, datata 19.11.2015, con la quale si formalizza alla parte la proposta di dilazione del debito per come sopra riportato;

PRESO ATTO della nota di riscontro dell'Avv.to Salvatore Barrale, del 24.11.2015, con la quale veniva assentita la proposta di dilazione del debito nei termini in cui la stessa è stata proposta;

PRESO ATTO che la superiore adesione ha consentito all'Amministrazione di procedere alla chiusura del bilancio per l'anno 2015 e alla programmazione per gli anni 2016 e 2017;

VISTA la delibera di G. M. n. 78 del 14.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione schema di accordo per la dilazione del pagamento delle somme previste in sentenza n. 831 del 05.08.2015 Rep. n. 1008/2015, del giudizio civile, Comune di Scillato – Di Stefano Giuseppe + Anas Spa – Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione dell'accordo", esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione ha formalizzato la proposta di dilazione del debito nei confronti del sig. Giuseppe Di Stefano, relativamente a quanto intimato nella sentenza di primo grado del Tribunale di Termini Imerese, RG n. 831/2015;

PRESO ATTO CHE la rateizzazione della somma dovuta al sig. Di Stefano di € 59.728,35 è stata determinata per come segue:

- € 16.000,00 alla data del 31.12.2015. In detta somma sono da ritenere incluse le spese di giudizio liquidate in sentenza a favore del procuratore costituito, **Avv.to Barrale ammontanti a complessivi € 4.342,64**);
- € 22.061,32 alla data del 30.06.2016;
- € 26.009,06 alla data del 30.06.2017.

VISTA la nota dell'Avv.to Barrale del 31.12.2015, prot. n. 5214, con la quale ha trasmesso via pec l'accordo sottoscritto per adesione dal proprio cliente;



PRESO ATTO che il consiglio comunale con delibera n. 60 del 21.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 2015 e il pluriennale 2015/2017 e la R. P. P. destinando alla sentenza n. 831/2015 la copertura per come segue:

- anno 2015 per € 28.296,85
- anno 2016 per € 20.000,00
- anno 2017 per € 19.722,48.

PRESO, ALTRESI', ATTO che il consiglio comunale con delibera n. 61 del 21.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il debito fuori bilancio di cui sopra per la somma di € 68.019,33;

VISTA la delibera di G. M. n. 10 del 09.02.2016, avente ad oggetto "Sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 831/2015 – Giudizio civile Comune di Scillato / Di Stefano Giuseppe + Anas Spa – Riesame e rettifica delibera di G. M. n. 78/2015", esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione, tenuto conto dell'errore ostativo contenuto nell'atto in ordine alla previsione di una definizione transattiva del giudizio pendente, ha precisato la propria volontà di convenire la dilazione con esclusione di ulteriori impegni in ordine alla definizione della controversia alle condizioni ivi indicate;

TENUTO CONTO che, nelle more, sono state avviate ulteriori interlocuzioni tra le parti tendenti alla definizione del contenzioso *inter partes* a condizioni maggiormente vantaggiose rispetto alla dilazione di pagamento triennale senza interessi, già ottenuta;

ATTIVATI quindi, contatti, prima informali e poi formali, tra l'Amministrazione e i legali delle controparti in esito ai quali si è ottenuta la disponibilità ad una definizione transattiva dell'intera questione con riduzione dell'importo liquidato in sentenza (indennizzo comunque già ridotto dal Decidente di primo grado nella misura del 30% del complessivo danno patrimoniale e non sofferto dal Di Stefano ed accertato dal CTU, stante il riconosciuto concorso della vittima nella causazione dell'evento) ed il mantenimento della dilazione triennale;

VISTA la nota a firma del Sindaco, prot. n. 432 del 12.02.2016, indirizzata all'Avv.to Claudio Trovato, legale dell'Ente nel giudizio d'appello, con la veniva chiesto parere su una eventuale transazione con le controparti nel predetto giudizio;

VISTA la nota di riscontro (prot. n. 567 del 24.02.2016) con la quale il legale incaricato esprimeva parere favorevole, per le ragioni ivi esposte, all'ipotesi di un ulteriore accordo tra il Comune e il Di Stefano tendente a transigere con effetto novativo i rapporti *inter partes*, con risparmio per l'Ente ed il mantenimento della rateizzazione triennale dell'importo concordato.

TENUTO CONTO, in particolare, della notevole alea del contenzioso giacché concernente la responsabilità della manutenzione e della custodia di una strada, soggetta ai rigorosi dettami in materia di responsabilità oggettiva *ex art. 2051 del cod.civ.*;

ATTESO dunque che è senz'altro interesse dell'Amministrazione transigere la controversia tra le parti mediante la sottoscrizione di una transazione novativa, con conseguente reciproca rinuncia alle domande tutte spiegate giudizio di impugnazione;

RILEVATO che, in particolare, l'ipotesi di transazione prevede il mantenimento della dilazione triennale ed un'ulteriore riduzione del debito riconosciuto alla parte in causa come da sentenza n. 831/2015, per un ammontare pari a € 6.000,00;

RITENUTO che l'ipotesi di transazione è conforme al pubblico interesse e consentirà comunque di sottrarre il Comune al rischio di ulteriori aggravii di spesa inerenti all'eventuale esito negativo del giudizio di impugnazione;

Alla luce di quanto sopra si ritiene dover formalizzare la proposta transattiva sottoscrivendo il relativo accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 .

Premessa

Le premesse sono parte integranti ed essenziali dell'accordo.

Art. 2
Accordo

Le Parti, in via di accordo, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano l'una nei confronti dell'altra, alle contestazioni, azioni e pretese da ciascuna formulate, come indicati in premessa, ed alle correlative domande proposte in giudizio, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione relativa ai rapporti tra loro intercorsi e per la materia del presente accordo.

Art. 3
Contenuto dell'accordo. Rinuncia agli effetti della sentenza n. 831/2015 del Tribunale di Termini Imerese ed all'Appello proposto dall'Amministrazione comunale presso la Corte d'Appello di Palermo, Sezione I Civile, RGA 2213/2015;

Le parti, di comune accordo, dichiarano di transigere ogni reciproca pretesa, con effetto novativo, dietro il pagamento della somma che viene definitivamente e concordemente quantificata in € 53.728,53 ed alle sotto indicate scadenze;

- alla data della sottoscrizione dell'accordo per la somma di € 24.348,54;
- alla data del 30.06.2016 per la somma di € 9.657,33;
- alla data del 30.06.2017 per la somma di € 19.722,48.

con lo strumento del bonifico bancario e nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e s. m. e i., esonerando sin d'ora e per il futuro la stessa Amministrazione alla corresponsione di ulteriori e maggiori somme oltre quelle previste in questo articolo.

Il Sig. Di Stefano, dunque, rinuncia definitivamente nei confronti del Comune di Scillato ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa, ragione e causa derivantegli dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 831 pubblicata il 05.08.2015, resa inter parte nel giudizio RG n. 50409/2011. Si obbliga, altresì, ad abbandonare il giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Palermo.

Parimenti, il Sindaco e per il suo tramite l'Amministrazione, previa approvazione della presente transazione, da parte dell'Ente, si impegna ad abbandonare il ricorso in appello nei confronti del Sig. Di Stefano, ed ad effettuare la liquidazione di quanto dovuto e definitivamente quantificato in € 53.728,53 sulla base del piano di riparto come sopra meglio specificato.

Art. 4
Risoluzione definitiva della controversia.

Le Parti tutte dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, è soddisfatto ogni diritto e pretesa relativa alla sentenza n. 831 pubblicata il 05.08.2015, RG n. 50409/2011, Repert. 1008/2015 del 05.08.2015, resa dal Tribunale di Termini Imerese ed al successivo giudizio di impugnazione innanzi la Corte d'Appello di Palermo, Sezione I Civile, RGA 2213/2015, con l'obbligo di rinunciare alle reciproche domande e conclusioni ivi formulate e spiegate. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 Codice Civile.

Art. 5

Il Comune di Scillato provvederà, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, a liquidare, con separato atto, così come disposto nella sentenza n. 831/2015, il complessivo importo di € 4.342,64, comprensivo di spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore procuratore distrattario del Sig. Giuseppe Di Stefano, Avv. Salvatore Barrale. Resta inteso, ad ulteriore specificazione di quanto convenuto al punto 4) dell'odierno atto, che le spese legali inerenti al giudizio di secondo grado pendente innanzi la Corte d'Appello, Sez. I Civile, RGA 221/2015 e quelle relative all'odierno negozio giuridico di transazione resteranno interamente compensate *inter partes*, con espressa reciproca rinuncia al vincolo della solidarietà.

19 

Art. 6
Registrazione


Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della parte che, con il proprio inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice copia.

PER LA PARTE DEBITRICE
IL COMUNE DI SCILLATO

IL SINDACO

Geom. Giuseppe Frisa



PER LA PARTE CREDITRICE

Sig. Giuseppe Di Stefano

